

COMUNE DI
ASTI
**REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

INDICE

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4- Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 6 – Vendita col sistema di Battitore

Articolo 7 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

Articolo 9 – Modalità di richiesta dei posteggi decennali

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 13 – Registro per le autorizzazioni

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 15 – Autorizzazioni stagionali

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Articolo 16 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
Concessione decennale

Articolo 17 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile

Articolo 18 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
Concessione decennale

Articolo 19 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

Articolo 20 – Forme alternative di commercio su aree pubblica

TITOLO II -

REGOLAMENTO AREE MERCATALI

Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

Articolo 22 – Area di mercato e zone di vendita

Articolo 23- Sospensione e trasferimento temporaneo

Articolo 24 –Orario di Mercato

Articolo 25 – Mercato coincidente con una festività

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori e Circolazione veicolare

REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 - Concessione del posteggio - Miglioria

Articolo 28 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 29 – Subingresso

Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 32 – Assenze dell'operatore titolare di posteggio

Articolo 33 – Modalità di registrazione delle assenze

Articolo 34 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività

Articolo 35– Decadenza dalla concessione di posteggio

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

Articolo 38 – Attrezzature di vendita

Articolo 39 – Collocamento delle derrate

Articolo 40 – Divieti

Articolo 41– Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 42– Atti dannosi agli impianti del mercato

ORGANI DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 43– Preposti alla vigilanza

Articolo 44 –Rappresentanti degli operatori

Articolo 45– Sanzioni

Articolo 46 –Tasse e tributi comunali

Articolo 47 – Norme Finali

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

NORME GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, – Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31 Marzo 1998 e dell'art.11 L.R. 12 novembre 1999 n.28 Tali criteri disciplinano le vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **"autorizzazione di tipo b)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante. Ai fini del presente Regolamento con il termine **azienda commerciale** si intende anche il ramo d'azienda .

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati ed in genere dell'attività di commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le temporanee e l'attività dei Battitori.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato o fiera in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

4. L'attività di vendita che si svolge sulle aree pubbliche potrà essere spostata su altre aree o sospesa temporaneamente per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità , motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Nell'eventualità si dovessero svolgere manifestazioni o intrattenimenti in coincidenza con il mercato ordinario, il Comune prenderà gli accordi necessari, per la sospensione o spostamento , con i rappresentanti del mercato almeno 30 giorni prima .

5. I rappresentanti del mercato sono designati dagli stessi operatori concessionari di posteggio a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. In difetto di accordo le designazioni saranno effettuate dalle rappresentanze provinciali delle categorie.

Gli operatori titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere un delegato per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

I nominativi degli eletti devono essere comunicati al Comune.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Asti, così come indicato nell'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

4. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su area pubblica devono indicare : **a)** le aree destinate ai futuri insediamenti commerciali, in particolare dei mercati o fiere che necessitano di attrezzature specifiche per esigenze igienico-sanitarie, una adeguata accessibilità, ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori. **b)** i limiti ai quali sono sottoposte in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano.

5. La programmazione di riqualificazione di strade e piazze dovrà essere correlata con l'adeguamento degli spazi destinati al commercio su area pubblica, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità. I settori e servizi comunali che svolgono queste attività devono concordare il programma con il Settore commercio.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, il Comune determina sul proprio territorio le seguenti tipologie di aree per lo svolgimento del commercio su area pubblica :

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile**
- **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
- **Aree per l'esercizio a sosta prolungata e posteggi singoli del commercio su aree Pubbliche.**
- **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**

Articolo 5 – Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni – autorizzazione di tipo A), in forma itinerante – autorizzazione di tipo B)

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione. Questo tipo di autorizzazione abilita anche ad esercitare l'attività in forma itinerante ed a presentarsi sui mercati per la spunta nell'ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.

AUTORIZZAZIONE ITINERANTE

2. Il commercio itinerante è quello svolto su aree pubbliche da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. L'autorizzazione itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 114/98. Consente altresì di partecipare alle fiere e alla spunta.

3. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito del territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), nel centro storico, nelle aree interne ed esterne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato; nelle seguenti vie:

Viale Partigiani, Piazza Vittorio Veneto, Corso Dante, Corso Alfieri, Via G. Roreto, strada Fortino, Corso Volta, Corso Casale, Corso Alessandria (fino al passaggio a livello), Piazza I Maggio, Corso Pietro Chiesa, Via A. Cittadella, Via Tagliamento, Corso Savona, Anello Einaudi, Piazza Marconi, Corso Gramsci, corso Don Minzioni, Piazza Torino, Viale Partigiani, Corso Ivrea, Corso Torino, Corso XXV Aprile, Corso Venezia, Corso Alba. All'interno dei giardini pubblici, salva specifica autorizzazione in deroga.

4. L'operatore itinerante non può bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

5. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

6. E' comunque fatta salva la possibilità stabilire apposito orario, di limitare, con apposito atto amministrativo, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di circolazione stradale, igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

7. In via eccezionale, potrà essere consentita l'attività di vendita itinerante all'interno delle aree fieristiche a cadenza ultramensile o in occasione di altre manifestazioni su area pubblica presentando apposita domanda, da effettuarsi con le modalità stabilite per la partecipazione a tali fiere, soltanto per la vendita di palloncini, castagne, noccioline, gelati, bibite o prodotti attinenti al tipo di manifestazione e con piccole attrezzature atte ad essere facilmente spostate e a non costituire intralcio alla sicurezza viabile.

Articolo 6 – Vendita col sistema di Battitore

1. Sono da considerarsi battitori i venditori ambulanti che illustrano ad alta voce la qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto annunciandone il prezzo e presentando eventualmente l'offerta al pubblico delle merci stesse in determinate quantità.

2. La qualifica di battitore viene attribuita al momento del rilascio dell'autorizzazione, annotata sulla stessa ed è strettamente connessa all'assegnazione del posteggio nel mercato qualora vengano mantenuti i due posteggi attualmente esistenti per questa tipologia.

3. Il venditore con qualifica di battitore può usufruire solo dei posti a tal uopo riservati e rispettare apposita rotazione.

La rotazione può essere stabilita in accordo con gli operatori interessati, qualora manchi detto accordo vi provvede l'ufficio entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la rotazione.

4. Non può essere venduta biancheria intima, abbigliamento, accessori di abbigliamento, prodotti alimentari soggetti alla catena del freddo o per le quali vi ostino motivi igienico-sanitario per la conservazione. Eventuali deroghe, comunque non superiore a 3 in un anno, alla vendita di abbigliamento devono essere autorizzate dal Comune.

5. I posteggi occasionalmente liberi vengono assegnati in spunta agli operatori con la qualifica di battitore e per le merceologie ammesse.

6. L'assenza ingiustificata di un terzo dei giorni individuati nel turno comporta la revoca della concessione di posteggio.

Articolo 7 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati iscritti al registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione di inizio attività ai sensi del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001 , art. 4 .
2. Il produttore agricolo di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 228 /2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nel precedente articolo 5, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Il produttore agricolo che voglia esercitare la vendita nelle aree mercatali o fieristiche sui posteggi appositamente individuati oltre alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve presentare istanza con le modalità previste dall'art. 29 comma 8 del presente regolamento.
4. Al produttore agricolo che esercita la vendita sulle aree mercatali si applicano le norme che attengono ai posteggi per i commercianti.
5. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica di cui al presente regolamento.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 9 – Modalità di richiesta dei posteggi decennali

1. Il Comune, a seguito di accertamento di disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, giornaliero, bisettimanale , mensile ,stagionale, del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. Tali concessioni hanno validità decennale .
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio del Comune deve contenere:
 - ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***
 - ***l'elenco dei posteggi disponibili;***
 - ***il numero che li identifica;***
 - ***l'esatta collocazione di ciascuno;***
 - ***le dimensioni e la superficie;***
 - ***il settore merceologico di appartenenza , ovvero la destinazione merceologica del posteggio o gruppi di posteggi;***
 - ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;***
 - ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;***

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. In occasione del primo bando di assegnazione tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto dal bando stesso per la presentazione delle nuove istanze di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 10– Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Per i bandi successivi al primo, le domande dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni seguenti :

a *ufficio competente alla gestione della pratica;*

b *oggetto del procedimento;*

c *persona responsabile del procedimento;*

d *ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;*

e *termine di conclusione del procedimento*

3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica dichiarandola inammissibile. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo A)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando apposito modello entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Poiché ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione ad ogni domanda dovrà corrispondere la richiesta di un solo posteggio .

2. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

– ***il nome o l'indicazione dell'area mercatale;***

– ***il numero del posteggio;***

- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**

3. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

5. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da più di trenta banchi, qualora il mercato sia composto da un numero inferiore a trenta banchi può usufruire di due posteggi connesse ad altrettante autorizzazioni. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

Articolo 12- Autorizzazioni di tipo B)

1. La procedura per l'autorizzazione di tipo B) segue, per quanto applicabili, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

3. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predispose apposite forme di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e delle concessioni più precisamente:

a **le generalità del titolare;**

b **l'indirizzo di residenza;**

c **il tipo di autorizzazione;**

d **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**

e **il numero del posteggio e l'area mercatale risultante dalla concessione**

f **il codice fiscale;**

Articolo 14 - Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di : fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone nonché in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, nell'ambito di iniziative commerciali di specifica o

specialistica tipologia merceologica , in occasione di festività alle quali tradizionalmente sono legate merceologie specifiche , o di attrazione (es. carnevale, fiera città di Asti , Pasqua , Commemorazione dei defunti)

2. La localizzazione, la tipologia merceologica , il numero dei posteggi e la loro dimensione saranno determinate , in collaborazione con eventuali altri settori coinvolti, dal Settore dell'Amministrazione preposto, in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
3. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali soggettivi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n.114/98 .
4. La presentazione della domanda per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata, a decorrere dalla data dell'atto istitutivo della manifestazione ed almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa, salvo diverse disposizioni il termine è perentorio. Nei dieci giorni successivi l'ufficio provvede alla verifica di ammissibilità della domanda con riferimento al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 decreto legislativo 114/98 , data di presentazione ,merceologia trattata.
La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente il quale deve autocertificare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 e che effettua l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e non a titolo continuativo e professionale.
La domanda deve inoltre contenere : dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, una descrizione della merceologia trattata rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo o da altro provvedimento amministrativo .
5. Il criterio generale per il rilascio dell'autorizzazione temporanea da applicarsi in mancanza di altri e più specifici criteri, è il seguente:
priorità di data di presentazione al protocollo del Comune , a parità di data o in caso di supero della disponibilità prevale la tipologia merceologica venduta o mancante, a parità di merceologia la maggiore età anagrafica .
Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, saranno previste nell'atto istitutivo della manifestazione, nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della deliberazione di Giunta Regionale n.32- 2642 del 2/4/01 , con eventuale fissazione di criteri per la partecipazione diversi rispetto al precedente punto 5.
6. Nel caso del mercatino mensile dell'antiquariato le autorizzazioni temporanee hanno la durata del giorno mensile di svolgimento . La domanda dovrà essere presentata singolarmente per ogni edizione.
7. Il privato hobbista può partecipare al mercatino dell'antiquariato tre volte nell'arco dell'anno, se è in possesso di partita iva sei volte all'anno .

Articolo 15 – Autorizzazioni Stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno. La concessione è soggetta al regime decennale nel caso in cui l'esercizio dell'attività si svolge su posteggio fisso.
2. La concessione stagionale di posteggio decade allorché vengono effettuate un terzo di assenze ingiustificate rispetto all'intero periodo consentito
3. Le autorizzazioni stagionali nel Comune di Asti sono quelle riferite alla vendita di : agrumi ;
angurie- meloni ed orto - frutta di stagione; castagne ; funghi .
4. L'autorizzazione stagionale non può avere una durata inferiore a trenta giorni e superiore a centottanta .
5. L'attività di vendita sui posteggi con destinazione stagionale (vedi articolo 18) deve essere effettuata tutti i giorni del periodo consentito e con l'orario per essa stabilito.

6. Qualora per motivi di viabilità, di igiene, o per rilevante interesse pubblico è necessario spostare o sopprimere il posteggio stagionale si applicherà la procedura e le garanzie previste dalla normativa regionale e del presente regolamento. Nel caso di spostamento l'operatore potrà scegliere tra le aree che il Comune gli metterà a disposizione.
7. Le strutture utilizzate oltre che rispondere alle norme igienico -sanitarie devono rispondere ai criteri di decoro e di colore richiesti dal Comune , il mancato adeguamento può comportare lo spostamento dalla zona centrale a quella periferica della città .

INDIVIDUAZIONE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Articolo 16 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche – concessione decennale -

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, e tenuto conto degli indirizzi e criteri generali stabiliti dalla Regione ,il Comune determina l'area di mercato, il numero e l'ampiezza dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Il Comune individua specifico spazio, suddiviso in posteggi, riservato agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Ai fini del presente regolamento ciascuna area di mercato attualmente destinata al commercio su area pubblica, è di seguito determinata ed individuata con un numero progressivo e una specifica scheda. Per ogni altra indicazione integrativa non riportata nella scheda si deve fare riferimento alle delibere restitutive : D.G.C.n.525 del 19/12/02 - D.G.C.n.164 del 29/04/03-D.G.C.n.102 del 30/03/06
4. I posteggi destinati alla vendita di macchine ed attrezzature per l'agricoltura, nonché quelle dei produttori agricoli per la vendita di piante da rimboschimento, barbatelle, piantine da orto e legna da ardere, potranno essere trasferiti, con le procedure di garanzia previste per i trasferimenti, nell'area del mercato ortofrutticolo all'ingrosso .

AREA N. 1

UBICAZIONE: CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: MERCOLEDI' ED UNA DOMENICA ANTECEDENTE IL NATALE	I titolari del mercoledì svolgono di regola il mercato della domenica immediatamente prima di Natale. Può essere utilizzata la regola dell'alternanza con gli operatori del sabato .	
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO INVERNALE: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,30 ORARIO ESTIVO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00	ORTOFRUTTA : DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00	
AREA VENDITA:PIAZZA ALFIERI,PIAZZA CAMPO DEL PALIO, PIAZZA LIBERTA'		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie di vendita e destinazione posteggi
<i>PRODOTTI ALIMENTARI VARI E/O SOGGETTI ALLA CATENA DEL FREDDO</i>	32	V. Allegato
<i>ORTOFRUTTA</i>	44	
<i>FIORI- PIANTE</i>	10	
<i>PRODOTTI EXTRA-ALIMENTARI</i>	237 + 2 BATTITORI	
<i>MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA</i>	10	
<i>PRODUTTORI DI PIANTE DA ORTO</i>	15	
<i>PRODUTTORI DI PIANTE DA ALTO FUSTO E RIMBOSCHIMENTO **</i>	15	
<i>PRODUTTORI PER LA VENDITA DELLA LEGNA</i>	5	

** I Produttori agricoli con le piante d'alto fusto e rimboschimento sono presenti solo al mercoledì ed il periodo di vendita va dal 15 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.

AREA N. 2

UBICAZIONE: CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: SABATO ED UNA DOMENICA ANTECEDENTE IL NATALE	I titolari del sabato svolgono di regola il mercato della prima delle due domeniche antecedente il Natale. Può essere utilizzata la regola dell'alternanza con gli operatori del mercoledì .	
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO INVERNALE: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,30 ORARIO ESTIVO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00	ORTOFRUTTA : DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00	
AREA VENDITA:PIAZZA ALFIERI,PIAZZA CAMPO DEL PALIO, PIAZZA LIBERTA'		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie di vendita e destinazione posteggi
<i>PRODOTTI ALIMENTARI VARI E/O SOGGETTI ALLA CATENA DEL FREDDO</i>	30	V. Allegato
<i>ORTOFRUTTA</i>	44	
<i>FIORI- PIANTE</i>	10	
<i>PRODOTTI EXTRA-ALIMENTARI</i>	231 + 2 BATTITORI	
<i>PRODUTTORI DI PIANTE DA ORTO</i>	16	
<i>PRODUTTORI PER LA VENDITA DELLA LEGNA</i>	5	

AREA N.3

UBICAZIONE: CENTRO STORICO RIONALE		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LUN.MART. MER. GIO.VEN. SAB.		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14 ,00		
AREA VENDITA:RIALZO DI PIAZZA CATENA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>PRODOTTI ALIMENTARI VARI E/O SOGGETTI ALLA CATENA DEL FREDDO</i>	3	
<i>ORTOFRUTTA</i>	6	
<i>FIORI- PIANTE</i>	1	
<i>PRODOTTI EXTRA-ALIMENTARI</i>		
<i>PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI</i>	42	

AREA N. 4

UBICAZIONE : ASTI NORD RIONALE		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: MARTEDI' .		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 14		
AREA VENDITA:VIA GOZZANO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>PRODOTTI ALIMENTARI VARI E/O SOGGETTI ALLA CATENA DEL FREDDO</i>	6	
<i>ORTOFRUTTA</i>	5	
<i>PRODOTTI EXTRA-ALIMENTARI</i>	1	
<i>PRODUTTORI</i>	18	

AREA N 5.

UBICAZIONE: ASTI OVEST RIONALE		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:..LUNEDI'-GIOVEDI'.		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 14		

AREA VENDITA:PIAZZA N.S. DI LOURDES						
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero	banchi	al	Numero	banchi	al
	Lunedì			Giovedì		
ORTOFRUTTA	3			3		
ALIMENTARI VARI	1			3		
EXTRA-ALIMENTARI	3			1		
PRODUTTORI	5			5		

AREA N. 6

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: .MARTEDI'-VENERDI'		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 14		
AREA VENDITA: VIA PAVESE		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
ORTOFRUTTA	4	
ALIMENTARI VARI	2	
EXTRA-ALIMENTARI	1	
PRODUTTORI	3	

AREA N. 7

UBICAZIONE: CENTRO STORICO RIONALE		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: .LUN. MART. GIOV. VEN,		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 14		
AREA VENDITA: PIAZZA CAMPO DEL PALIO-		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
ORTOFRUTTA	6	

AREA N. 8 (si svolge in due zone diverse del territorio comunale : Piazza Doglio Lorenzo e Piazza Volontari Alluvione 1994)

UBICAZIONE: ASTI MERCATO CORSO ALBA		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: .LUNEDI'-GIOVEDI'.		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 14		
AREA VENDITA:PIAZZA DOGLIO LORENZO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi in P. Doglio Lorenzo	Numero banchi in P. Volontari Alluvione 1994
ORTOFRUTTA	2	1
ALIMENTARI VARI	2	2
EXTRA-ALIMENTARI	1	1

AREA N. 9

UBICAZIONE: ASTI SUD		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LUNEDI' E GIOVEDI		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14 ,00		
AREA VENDITA: SAN QUIRICO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
ORTOFRUTTA	2	
ALIMENTARI VARI	2	
EXTRA-ALIMENTARI	1	

--	--	--

AREA N. 10

UBICAZIONE: ASTI EST		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LUNEDI' E GIOVEDI'		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14 ,00		
AREA VENDITA: VIALE PILONE O VIE LATERALI		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
ORTOFRUTTA	1	
ALIMENTARI VARI	3	

Articolo 17- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali (D.C.R. 626-3799/00), il Comune determina l'area, il numero di posteggi, la merceologia specializzata dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

2. Le aree di cui al punto 1. del presente articolo, attualmente utilizzate, sono quelle determinate ed individuate con le caratteristiche indicate nelle schede seguenti :

AREA N. 11

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LA QUARTA DOMENICA DI OGNI MESE		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00		
AREA VENDITA: PIAZZA SAN SECONDO, PIAZZA STATUTO VIA GOBETTI, VIA GARIBALDI, PIAZZA LIBERTA' PORTICI GOBETTI, INA, DRAPPIERI,		
AREA ALTERNATIVA : PIAZZA ALFIERI, (ANELLO VIABILE COMPRESO), PIAZZA LIBERTA', VIA GARIBALDI.		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
OGGETTI ANTICHI ED USATI	150	

3. I posteggi per la vendita sul mercatino dell'antiquariato sono 150 di cui 90 seguono il regime decennale , 26 vengono assegnati con concessione richiesta di volta in volta e 34 con autorizzazioni temporanee (v. art. 14). Per la metratura dei posteggi e la loro dislocazione si richiama la planimetria allegata alla D.G.C. n. 643 del 29/12/2005 , ovvero agli atti successivi di modifica.

4. La concessione decennale decade in caso di assenze ingiustificate di 4 mercati .

5. Gli operatori che partecipano al mercatino dell'antiquariato devono attenersi ai criteri e alle disposizioni che il Comune, con delibera di Giunta, intende impartire per qualificarlo .Essendo un mercatino tematico possono essere posti in commercio oggetti di antiquariato, oggettistica d'arte antica ed usata ,collezionismo. Non sono ammessi gli oggetti di nuova costruzione o rifatti usando materiali antichi. L'abbigliamento e suoi accessori sono ammessi se rientrano nel comune concetto di antiquariato o collezionismo .

6. In zone specificatamente individuate nell'ambito dell'area mercatale è consentita la vendita di oggetti artigianali ed opere dell'ingegno creativo. La delibera di Giunta Comunale indicherà le specifiche di partecipazione.

7. La violazione delle norme regolamentari e/o delle disposizioni comunali può comportare l'applicazione della sanzione prevista dall'art.29 del D.Lgs. 114/98 o l'allontanamento dal mercato con preventiva comunicazione .

AREA N. 12

UBICAZIONE: ASTI CENTRO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: IL SECONDO SABATO DI OGNI MESE		
DENOMINAZIONE : MERCATINO BIOLOGICO		
PERIODO: TUTTO L'ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19 ,00		
AREA VENDITA: RIALZO PIAZZA SAN SECONDO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>Prodotti Agro alimentari</i>	10	
<i>Prodotti Extra alimentari</i>	10	

Per ogni altra indicazione integrativa non riportata nella scheda n.12 si deve fare riferimento alla delibera istitutiva n. 1905 del 28/11/1996 ed a successive indicazioni della Giunta Comunale .

Articolo 18 – Aree per l’esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche – concessione decennale -

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, (D.C.R. n 626-3799/00) il Comune determina l’area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell’attività di commercio su aree pubbliche. Qualora per motivi di viabilità, sicurezza, o altri motivi di interesse pubblico occorre trasferire il posteggio, fatta salva la procedura di garanzia per il titolare del posteggio, l'area di ricollocazione potrà essere individuata con atto di Giunta . (v. art. 15)
2. I posteggi per la vendita stagionale destinati a precise tipologie merceologiche sono quelle individuate nelle schede seguenti ; dette aree possono essere altresì destinate alla vendita di altri prodotti stagionali da individuarsi con atto istitutivo di Giunta .
3. La dimensione dei posteggi stagionali può essere maggiorata rispetto a quella dei mercati quando, oltre alla vendita vi è anche somministrazione.

AREA N.13

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05 AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO SAVONA (fronte al mulino)		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
<i>ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE</i>	1	mq.36

AREA N.14

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05 AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: PIAZZA I°MAGGIO		

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE	1	mq.36

AREA N.15

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05 AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: VIA TORCHIO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE	1	mq.40

AREA N. 16

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05/ AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO ALESSANDRIA - ZONA PIP		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE	1	mq.36

AREA N. 17

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05 AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO XXV APRILE – SPIAZZO ENTRATA PARCO RIO CROSIO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE	1	Mq.36

AREA N. 18

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 15/05 AL 15/09 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 ALLE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO CASALE (di fronte Bar Piper)		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di

		vendita
ANGURIE E ORTOFRUTTA DI STAGIONE	1	Mq.36

AREA N. 19

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 01/10 AL 31/12 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: PIAZZA I° MAGGIO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
CALDARROSTE	1	Mq.10

AREA N. 20

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 01/10 AL 31/12 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO ALESSANDRIA PIAZZALE COOP;PIAZZALE MULTISALA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
CALDARROSTE	1	Mq. 12

AREA N.21

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: DAL 01/10 AL 31/12/ DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA:PIAZZA MARCONI		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
CALDARROSTE	1	Mq.6

AREA N.22

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 01/10 AL 31/12 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: VIA GARIBALDI		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
CALDARROSTE	1	Mq.5

AREA N. 23

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 01/10 AL 31/12 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO ALLA VITTORIA – ANGOLO CHIOSCO GAMBERINI		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
<i>CALDARROSTE</i>	1	Mq.6

AREA N. 24

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: STAGIONALE – DAL 01/10 AL 31/12 DI OGNI ANNO		
ORARIO: A SCELTA TRA LE ORE 8 E LE ORE 24		
AREA VENDITA: CORSO SAVONA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
<i>CALDARROSTE</i>	1	Mq.6

AREA N. 25

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20		
AREA VENDITA: CORSO ALESSANDRIA ANGOLO VIA D. DEL LAVORO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>AGRUMI</i>	1	Mq.36

AREA N. 26

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20		
AREA VENDITA: CORSO ALESSANDRIA DAVANTI TECNOMECC		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>AGRUMI</i>	1	Mq. 36

AREA N. 27

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:		
PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20		
AREA VENDITA: CORSO CASALE –		

LOCALITA' VALGERA N.106		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>AGRUMI</i>	1	Mq.36

AREA N. 28

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20		
AREA VENDITA: CORSO CASALE - DAVANTI BAR PIPER		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>AGRUMI</i>	1	mq. 36

AREA N. 29

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
PERIODO: DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20		
AREA VENDITA: STATALE PER TORINO		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>AGRUMI</i>	1	Mq.36

Articolo 19 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile con merceologie specializzate ed aree a merceologia mista – Concessione non decennale -

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale varia , anche specializzata in particolari merceologie ,in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le aree fieristiche occupate dagli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica ai quali viene rilasciata la concessione di posteggio non decennale con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

2. Le aree indicate nelle schede da F.1 ad F.15 devono tendere alla specializzazione.

Il Comune stabilisce con proprio atto i prodotti merceologici per ciascuna area adattando la merceologia al tipo di manifestazione, nonché le altre modalità gestionali ed organizzative che sono necessarie in relazione alla iniziativa.

3. Le stesse aree possono inoltre essere utilizzate saltuariamente per attività di vendita a scopo promozionale , spetta al Comune autorizzare la manifestazione e dettare le modalità di partecipazione .

4. In occasione dello svolgimento di eventi fieristici caratterizzate da una elevata affluenza di persone oltre alle distanze di sicurezza ed alle vie di esodo, devono altresì essere previste misure straordinarie a tutela degli intervenuti quali squadre e posti avanzati di soccorso , utilizzo di mezzi specifici .

5. Nelle fiere o mercati specializzate possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita. Le singole delibere istitutive individuano il numero ,la merceologia, le modalità partecipative ed i criteri .

6. Per partecipare ai mercati ed alle fiere ultramensili i soggetti muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche delle due tipologie A) e B), debbono far pervenire al Comune , almeno 60 giorni prima della data fissata per la manifestazione , istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata .L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri riportati dalla delibera di giunta regionale n. 32- 2642/2001 , Titolo III, Capo II anche per l'ammissione dei produttori agricoli.

- 8.**Non è consentito ai produttori agricoli , nemmeno in spunta , occupare le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di regolare autorizzazione .
- 9.**Nelle fiere o mercati ultra mensili non sussistendo la decennialità della concessione può essere assegnato un solo posteggio per persona fisica o società .
- 10.**L'operatore ammesso alla fiera riceve dal Comune (o suo incaricato) la comunicazione di assegnazione di posteggio valida solo per il giorno della fiera,nonchè le altre notizie sulle modalità tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali .
- 11.**La violazione delle disposizioni dettate dal Comune per lo svolgimento delle fiere a cadenza ultramensile comporta la non ammissione dell'operatore nell'edizione successiva .
- 12.**Il Comune stabilisce la quota a titolo di recupero spesa dovuta dall'operatore oltre i canoni e tributi previsti .
- 13.**L'esibizione dell'avvenuto pagamento della quota recupero spesa o dei canoni e tributi dovuti non costituisce motivo per assegnare la presenza qualora al Protocollo del Comune non risulta la presentazione della domanda ed il nominativo non risulta neanche in graduatoria di spunta.
- 14.**Le aree istituite sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile sono qui appresso definite ed individuate con specifica scheda.
Per le altre indicazioni non riportate nella scheda si deve fare riferimento alle delibere istitutive delle rispettive fiere o mercati .

AREA F 1(la lettera F. significa fieristica)

UBICAZIONE: ASTI CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: OGNI ANNO IL PRIMO MERCOLEDI' DI MAGGIO DOPO SAN SECONDO		
DENOMINAZIONE:FIERA CAROLINGIA		
ORARIO: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,30		
AREA VENDITA: ANELLO DI PIAZZA ALFIERI COMPRESI I PORTICI ANFOSSI E POGLIANI, PIAZZA LIBERTA' (AD ESCLUSIONE DELL'AREA MERCATALE), VIA GARIBALDI, PIAZZA SAN SECONDO, VIA GOBETTI, PIAZZA STATUTO, VIA CAVOUR, PIAZZA CAMPO DEL PALIO (AD ESCLUSIONE DELL'AREA MERCATALE) CORSO EINAUDI (DALL'INCROCIO CON CORSO GALILEO FERRARIS A PIAZZA MARCONI), VIALE ALLA VITTORIA (DA PIAZZA ALFIERI ALL'INCROCIO CON VIA MATTEO PRANDONE	METRATURA POSTEGGI : DA MQ. 18 A MQ. 24 N. 60 POSTEGGI PER PRODUTTORI DI MQ 10 NELL'AREA PORTICI ED ANELLO DI PIAZZA ALFIERI E N. 22 NELL'AREA EST DI PIAZZA CAMPO PALIO In via Cavour i posteggi potranno essere posizionati alternativamente sul lato destro e sul lato sinistro della strada per non creare favoritismi tra i commercianti	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
MISTA -	650	
PRODUTTORI AGRICOLI	82	

AREA F 2

UBICAZIONE: ASTI CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: LA PRIMA DOMENICA DI APRILE SALVO CHE COINCIDA CON LA S. PASQUA NEL QUAL CASO SI DOVRA' CONCORDARE UN'ALTRA DATA		
DENOMINAZIONE:FIERA DI PRIMAVERA		
ORARIO: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,30		
AREA VENDITA: PIAZZA ALFIERI, ANELLO DI PIAZZA ALFIERI COMPRESI I PORTICI ANFOSSI E POGLIANI, PIAZZA LIBERTA', VIA GARIBALDI, VIA CAVOUR, PIAZZA CAMPO DEL PALIO, CORSO EINAUDI, (DALL'INCROCIO CON CORSO GALILEO FERRARIS A PIAZZA MARCONI), VIALE ALLA VITTORIA (DA PIAZZA ALFIERI	METRATURA POSTEGGI : DA MQ. 18 A MQ. 24 N. 60 POSTEGGI PER PRODUTTORI DI MQ 10 NELL'AREA PORTICI ED ANELLO DI PIAZZA ALFIERI	

ALL'INCROCIO CON VIA PRANDONE)		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>MISTA</i>	250	
<i>PRODUTTORI AGRICOLI (NELL'ANELLO DI PIAZZA ALFIERI COMPRESO I PORTICI ANFOSSI E POGLIANI)</i>	60	

AREA F.3.

UBICAZIONE: ASTI CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: OGNI ANNO LA 2° DOMENICA DI OTTOBRE		
DENOMINAZIONE: FIERA DI AUTUNNO		
ORARIO: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,30		
AREA VENDITA: PIAZZA ALFIERI, ANELLO DI PIAZZA ALFIERI COMPRESI I PORTICI ANFOSSI E POGLIANI, PIAZZA LIBERTA', VIA GARIBALDI, VIA CAVOUR, PIAZZA CAMPO DEL PALIO, CORSO EINAUDI (DALL'INCROCIO CON CORSO GALILEO FERRARIS A PIAZZA MARCONI), VIALE ALLA VITTORIA (DA PIAZZA ALFIERI ALL'INCROCIO CON VIA PRANDONE)		METRATURA POSTEGGI : DA MQ. 18 A MQ. 24 N. 60 POSTEGGI PER PRODUTTORI DI MQ 10 NELL'ARE PORTICI ED ANELLO DI PIAZZA ALFIERI
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>MISTA</i>	450	
<i>PRODUTTORI AGRICOLI (NELL'ANELLO DI PIAZZA ALFIERI COMPRESO I PORTICI ANFOSSI E POGLIANI)</i>	60	

AREA F.4

UBICAZIONE: CENTRO STORICO		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:		
PERIODO: DAL 27/10 AL 02/11 DI OGNI ANNO		
DENOMINAZIONE: MERCATINO DEI FIORI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 17,45		
AREA VENDITA: PIAZZA CAMPO DEL PALIO - LATO OVEST		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>FIORI</i>		
<i>POSTEGGI PER COMMERCianti</i>	10	
<i>POSTEGGI PER PRODUTTORI</i>	15	

AREA F.5 CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI		
DENOMINAZIONE: MERCATINO DI NATALE		
PERIODO MASSIMO: DAL 16/12 AL 24/12		
ORARIO: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 20,00		
AREA VENDITA: -PORTICI DI TUTTO IL CENTRO STORICO- PIAZZA STATUTO - PIAZZA SAN SECONDO- PARCO DELLA RESISTENZA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie massima di vendita
<i>CONFEZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI-VINO, CONFEZIONI FLOREALI, PINI E STELLE DI NATALE ADDOBBI NATALIZI, CONFEZIONI REGALO.</i>	50	Mq. 8

AREA VENDITA con auto banco : SLARGO SCALINATA PIAZZA CAMPO DEL PALIO- CORSO ALESSANDRIA	1 1	Mq. 32
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE: Torrone e Dolciumi in genere		

L'area dei portici attualmente utilizzata per il mercatino di Natale comprende 50 posteggi in tutto , di cui 20 per le autorizzazioni temporanee, e 10 per produttori agricoli .

AREA F.6

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: 3° DOMENICA DI SETTEMBRE		
DENOMINAZIONE: MERCATO IN OCCASIONE DEL "PALIO"		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 24		
AREA VENDITA: PARCO DELLA RESISTENZA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>ALIMENTARI ED EXTRA ALIMENTARI</i>	20	
<i>ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE</i>	3	
<i>PRODUTTORI</i>	4	

AREA F 7

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: 2° SABATO E 2° DOMENICA DI SETTEMBRE		
DENOMINAZIONE: "MERCATO ANNUALE IN OCCASIONE DELLE " SAGRE"		
ORARIO: SABATO DALLE ORE 20 ALLE ORE 24		
AREA VENDITA: VIALETTO PEDONALE DI PIAZZA CAMPO DEL PALIO oppure PARCO DELLA RESISTENZA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>ALIMENTARI E NON ALIMENTARI</i>	42	

AREA F.8 CON POSTEGGI DESTINATI AD AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: APRILE DI OGNI ANNO		
DENOMINAZIONE: FIERA DEI 3 T		
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20,30		
AREA VENDITA: CORSO SAVONA E VIE LIMITROFE		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>ABBIGLIAMENTO E SUOI ACCESSORI, PRODOTTI ALIMENTARI ED ENOGASTRONOMIA LOCALE</i>	100 di cui 20 per autorizzazioni temporanee	

AREA F 9. CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI		
GIORNO DI SVOLGIMENTO: I DOMENICA DI GIUGNO DI OGNI ANNO		
DENOMINAZIONE: MERCA' DI BUSIARD		
ORARIO: DALLE 7,30 ALLE 19,30		
AREA VENDITA: PIAZZA CATTEDRALE - VIA		

CARACCILO, VIA BORGNINI, VIA S.GIOVANNI	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>ANTIQUARIATO MINORE</i>	100 di cui 50 per autorizzazioni temporanee

AREA F 10. CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO: MAGGIO DI OGNI ANNO	
DENOMINAZIONE: MEDIOEVO IN CONTRADA	
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20,30	
AREA VENDITA:VIA BROFFERIO, VIA XX SETTEMBRE, VIA SOLARI, VIA CAVOUR	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>ANTICHI MESTIERI - ARTIGIANATO ITALIANO</i>	100 di cui 20 per autorizzazioni temporanee

AREA F 11 CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	
DENOMINAZIONE:	
ORARIO: DALLE ORE 8 ALLE ORE 20	
AREA VENDITA: CORSO MATTEOTTI E VIE LIMITROFE	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>ARTIGIANATO E COMMERCIO LOCALE</i>	100 di cui 20 per autorizzazioni temporanee

AREA F 12. CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	
DENOMINAZIONE:	
ORARIO:	
AREA VENDITA: VIALE PILONE	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>ANTIQUARIATO</i>	100 di cui 20 per autorizzazioni temporanee

AREA F 13

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO: OTTOBRE	
DENOMINAZIONE: FIERA DELLA TORRETTA	
ORARIO: Dalle ore 8 alle 20,00	
AREA VENDITA: VIA BUOZZI, VIA GRAZIANI, VIA PEROSI.	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>Artigianato in genere, Opere dell'ingegno</i>	100 di cui 20 per autorizzazioni temporanee

AREA F 14

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I	

GIORNI COMPRESI I FESTIVI DAL 29/04 AL 08/05	
DENOMINAZIONE: MERCATINO DI SAN SECONDO (IN OCCASIONE DELLA FIERA COPERTA CITTA' DI ASTI)	
ORARIO: DALLE ORE 12 ALLE 24	
AREA VENDITA: VIA ANTICO IPPODROMO	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>PRODOTTI DOLCIARI, GIOCATTOLI, ACCESSORI, LIBRI</i>	12

AREA F.15 CON POSTEGGI DESTINATI ALLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

UBICAZIONE: ASTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO : GIUGNO	
DENOMINAZIONE: FIERA DI SAN LAZZARO	
ORARIO:	
AREA VENDITA: CORSO CASALE, VIA DELEDDA, VIA PIA, VIA PADRE GRAZIANO	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi
<i>PREVALENZA DI GENERI EXTRA ALIMENTARI PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI</i>	70 di cui 20 per autorizzazioni temporanee

Articolo 20– Forme alternative di commercio su area pubblica.

1.In alternativa o a completamento delle altre forme mercatali ,sono configurabili per esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private , di cui il Comune abbia la disponibilità, da destinare all'esercizio dell'attività secondo le due tipologie :

- a)posteggi singoli,
- b) zone di sosta prolungata.

2.I posteggi singoli sono soggetti al regime di concessione decennale , sono destinati ad una offerta specializzata ed assegnati con le modalità indicate dagli Indirizzi Regionali (D.C.R. 626-3799/2000) e tenuto conto delle specifiche che il Comune intende dettare con l'atto istitutivo.

3.Sui posteggi a zona prolungata la sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere ,eventualmente anche pomeridiane o notturne se richiesto .

4.I posteggi a sosta prolungata ,possono essere occupati quotidianamente o per alcuni giorni del mese,sono assegnabili anche giornalmente a chi è titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B) e in subordine a chi è titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A) e solo per i giorni in cui non hanno altri posteggi assegnati.

5.La domanda per l'assegnazione del posteggio deve essere presentata in bollo e deve contenere:

- esatta indicazione dell'area
- il settore merceologico
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 del d.lgs. 114 /98;
- gli estremi di identificazione dell'autorizzazione in suo possesso.

6. In caso di più domande per lo stesso posteggio viene applicato il criterio cronologico di presentazione della domanda .

7.L'attività sulle aree di sosta prolungata deve rispettare le norme di igiene e di sicurezza, l'operatore deve farsi carico dell'attrezzatura ,e/o autobanco omologato secondo le norme igieniche previste.

8.Le forme alternative di commercio possono avere anche carattere stagionale.

9.Le schede seguenti individuano le indicazioni di massima per i posteggi singoli e per quelli a sosta prolungata:

AREA . 1 . Posteggio singolo

UBICAZIONE: ZONA NUOVO OSPEDALE	
--	--

GIORNO DI SVOLGIMENTO: TUTTI I GIORNI		
ORARIO: UN ARCO DI TEMPO COMPRESO TRA LE ORE 8,00 E LE 21,00		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>Fiori, Piante ,Composizioni in genere</i>	1	

AREA SP. 1 (le lettere SP significano Sosta Prolungata)

UBICAZIONE: ASTI ZONA INDUSTRIALE		
GIORNO DI SVOLGIMENTO:		
ORARIO:		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>ALIMENTARE- SOMMINISTRAZIONE</i>	1	

AREA SP.2

UBICAZIONE: ASTI CORSO SAVONA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>Alimentare-e/o Somministrazione</i>	1	

AREA SP.3

UBICAZIONE: ASTI CORSO CASALE		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	
<i>Alimentare e/o Somministrazione</i>	1	

TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Articolo 21 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, incluse le norme fiscali, ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 22– Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli o nella planimetria allegata agli atti istitutivi.
2. I servizi igienici devono essere collocati nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze e devono essere predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori dovranno essere parcheggiati preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione e le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano limiti del posteggio stesso. Le strutture dei banchi o autobanchi come portelloni, pareti mobili, frontalini, tende ecc..non dovranno sporgere in maniera tale da arrecare impedimento, ostacolo o altro al vicino ovvero ostacolare il passaggio tra un posteggio e l'altro. E' fatto altresì obbligo agli operatori del mercato di facilitare l'entrata e l'uscita degli automezzi dall'area di mercato negli orari stabiliti. Per le violazioni del presente comma si richiama l'articolo 45 del presente regolamento.
4. Non è consentito porre alcun mezzo all'interno del posteggio del settore orto-frutta.

Articolo 23– Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque

forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Qualora ricorrano esigenze organizzative, di ottimizzazione o riqualificazione degli spazi o aree mercatali , lo spostamento dovrà avvenire con atto deliberativo di Giunta e con le garanzie partecipative previsti dai criteri regionali .

3. In occasione della corsa del Palio, Del Festival delle Sagre, del mercatino annuale dei fiori lo spostamento del mercato unificato (area A1 eA2) o di una parte di esso avverrà con ordinanza del Sindaco e con le modalità già attivate ; eventuali modifiche dovranno essere concordate come previsto all'art. 2 , comma 4.

Articolo 24– Orario di mercato

1. L'orario di vendita dei mercati nel periodo dell'ora legale è così articolato:

Periodo Ora Legale

- Mercati dell'Area 1. e dell'Area 2. (Piazza Alfieri, Libertà e Campo del Palio) :
- Entrata nell'area mercatale ed operazioni di scarico merci –dalle ore 6,00 alle ore 8,00
- Inizio vendite ore 8,30
- Operazioni di "Spunta " ore 8,01.
- Termine delle vendite e ingresso automezzi ore 19,30
- Sgombero posteggio ore 20,00

2. Gli operatori del settore alimentare, del settore orto-frutta e fiori di piazza Campo del Palio (lato est) compresi i battitori e produttori agricoli devono obbligatoriamente lasciare libero il proprio posteggio entro le ore 15,00 nel periodo estivo (ora legale) .

– periodo dell'ora solare :

- Entrata nell'area mercatale ed operazioni di scarico merci –dalle ore 6,00 alle ore 8,00
- Inizio vendite ore 8,30
- Operazioni di "Spunta " ore 8,01.
- Termine delle vendite e ingresso automezzi ore 18,30
- Sgombero posteggio ore 19,00

3. Gli operatori del settore alimentare ,del settore orto-frutta e fiori di Piazza Campo del Palio (lato est) compresi i battitori e produttori agricoli devono obbligatoriamente lasciare libero il proprio posteggio entro le ore 15,00.

4. Gli operatori, diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2, e 3 , che non intendono proseguire la vendita nelle ore pomeridiane devono lasciare il posteggio entro le ore 14,00, l'ingresso degli automezzi per caricare la merce deve avvenire alle ore 13,00.

5. Gli operatori che hanno necessità di lasciare l'area mercatale anticipatamente rispetto all'orario prescritto devono darne preventiva comunicazione al vigile di servizio o comunque al personale di vigilanza.

6. Coloro che contravvengono alle presenti norme sugli orari sono sanzionabili con la sospensione dell'attività di vendita ai sensi dell'art.29, comma 3, D.Lgs. 114/98

7. Il posto deve essere lasciato completamente sgombrato di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti. Il titolare del posteggio (o spuntista) è responsabile della mancata pulizia ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 114/98.

8. Gli operatori devono installare il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto .

9. Per evitare turbamento alle attività del mercato, gli operatori con assegnazione giornaliera, sono obbligati a rispettare gli orari di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5, pena il conteggio dell'assenza.

Mercati dell'Area 3. 4 .5. 6. 7. 8. 9. (Rionali) :

Entrata nell'area mercatale ed operazioni di scarico merci- dalle ore 6,30 alle ore 8,00

- Inizio vendite ore 8,30
- Operazioni di "Spunta " ore 8,01
- Termine delle vendite e sgombero del posteggio ore 14,00

10. Per tutte le altre aree mercatali e fieristiche valgono gli orari indicati negli atti istitutivi o nelle singole schede del presente regolamento.

11. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari evenienze, con ordinanza del Sindaco.

12. In prossimità delle festività natalizie nelle Aree 1. 2. potrà essere effettuato il prolungamento di orario per i seguenti settori :

Settore orto-frutticolo, piante e fiori, ed alimentare di piazza Campo del Palio devono sgomberare il posteggio entro le ore 17,30 .

Il mercato di Piazza Catena può svolgere l'attività la domenica precedente il Santo Natale con orario consueto .

Articolo 25 – Mercato Coincidente Con una festività

1. Nel caso in cui la data di svolgimento dei mercati risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato viene anticipato al giorno precedente non festivo. Il Comune potrà consentirne lo svolgimento in giorno festivo qualora ciò sia stato preventivamente concordato in sede di calendario annuale nel quale si stabiliscono le giornate di deroga alla chiusura delle attività in sede fissa, o qualora si tratti di festività del mese di dicembre. In questi casi il Comune può valutare la possibilità di richiedere un supplemento del costo della tariffa rifiuti

2. Il Comune potrà inoltre consentire in giorno festivo lo svolgimento del mercato a titolo di recupero. Lo svolgimento di mercato straordinario dovrà essere autorizzato .

3. I mercati coincidenti con la festività del 1° maggio, 25 aprile e 1° novembre verranno sempre anticipati al primo giorno non festivo .

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori - circolazione veicolare

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato, cioè il posteggio, e per il quale è stata rilasciata apposita concessione. I mezzi di trasporto se ammessi devono essere collocati all'interno del posteggio.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

3. Fatto salvo quanto indicato all'art. 24, nelle aree mercatali e fieristiche è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

4. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo . E' altresì vietata lo stazionamento di merci, cassette, bancali, ed ogni altro tipo di ingombro nei corridoi di scorrimento anche pedonale e nei posteggi non occupati dai rispettivi concessionari.

REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio - Miglioria-

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda Commerciale e la relativa autorizzazione.

4. Il Comune mette a disposizione degli operatori o di chiunque ne abbia interesse le planimetrie dei mercati con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, la destinazione merceologica, o i settori merceologici.

5. Gli operatori che svolgono attività di vendita sui mercati, fiere ecc... individuati nel presente regolamento devono attenersi alla destinazione merceologica dei singoli posteggi ove

espressamente prevista, oppure alla generica destinazione tra settore alimentare e non alimentare.

6. E' consentito ai titolari di concessione decennale con posto assegnato sullo stesso mercato, per lo stesso giorno e per la stessa merceologia richiedere per iscritto lo scambio consensuale del posteggio .Prima dello scambio, l'ufficio preposto dovrà verificare la fattibilità della richiesta e quindi rilasciare il nulla osta .

7. Ciascun titolare di concessione può richiedere, in forma scritta ,la miglioria di posteggio .

8. Per le istanze di miglioria presentate fino alla data di pubblicazione dei Criteri Regionali (11 aprile 2001) valgono le disposizioni previste da detti Criteri stessi . Per le istanze presentate dopo tale data , salvo quanto disposto dai Criteri Regionali , si stabilisce che le domande, pervenute nell'arco temporale compreso tra la chiusura del bando precedente e quello successivo ,vengono disposte in ordine cronologico di data di presentazione. Questo criterio costituisce l'ordine di chiamata del richiedente. In caso di domande concorrenti per lo stesso posteggio vale la maggiore anzianità di concessione .

Articolo 28– Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione dei posteggi delle manifestazioni su area pubblica già istituite , (fiere mercati , ecc..), è quella indicata nelle schede del presente regolamento oppure negli atti istitutivi e riportata in concessione. Si stabilisce, in linea di massima ,per i commercianti un'area di mq. 32, per i produttori mq.24. Questa metratura potrà differire tenuto conto dell'ampiezza dell'area nel suo complesso e delle necessità di sicurezza oltre che di igiene .

2.Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

3.La metratura del posteggio nei mercati con concessione decennale potrà ,su apposita richiesta motivata del titolare , subire un ampliamento di lieve entità comunque non superiore a 70 cm. sempre che le dimensioni globali dell'area mercatale lo consentano anche in relazione al mantenimento delle corsie di scorrimento e di emergenza. .

4.Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno anche nel caso di subingresso o rilascio di nuova autorizzazione .

PRODUTTORI AGRICOLI – CONCESSIONE DI POSTEGGIO

9. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

10.Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

11.Qualunque sia la manifestazione o il mercato i posteggi riservati ai produttori agricoli non possono essere occupati da nessun altro operatore nemmeno in spunta, parimenti è vietato ai produttori agricoli occupare i posteggi riservati ai commercianti.

12.Ai fini dell'assegnazione del posteggio il produttore deve presentare apposita istanza in bollo a mezzo raccomandata, indicando:

- la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art.4 d.lgs.228/2001,
- iscrizione al registro delle imprese,
- l'area mercatale o fieristica per la quale chiedono l'assegnazione del posteggio ,
- il giorno di vendita avuto riguardo alla tipologia di mercato o fiera,
- i mesi dell'anno se necessario,
- indicazione dei prodotti posti in vendita.

13. I posteggi vengono assegnati con i criteri previsti dal Titolo III, Capo II, dei criteri regionali

14.Al produttore assegnatario viene rilasciato l'atto di concessione in bollo con l'indicazione del posteggio e dell'area mercatale cui si riferisce, i prodotti che porrà in vendita, il periodo di vendita, ed ogni altra notizia utile agli organi di controllo.

15.E' consentito al produttore agricolo chiedere la variazione del periodo di vendita soltanto due volte all'anno e precisamente : nella stagione invernale e nella stagione estiva.

16. Il massimo di giorni concedibili, per i mercati che si svolgono giornalmente, sono quattro fatta salva la disponibilità di posteggi.

17. La miglìoria di posteggio deve essere richiesta per iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno, la miglìoria viene concessa seguendo il criterio dell'anzianità di rilascio di concessione.

14. Il produttore agricolo che ha ottenuto la miglìoria di posteggio anche solo per un giorno può presentare una nuova istanza due anni dopo dall'ultima richiesta.

15. I produttori agricoli devono osservare le norme previste per i commercianti relativamente alle disposizioni che riguardano gli orari, le assenze, le sostituzioni tramite i coadiutori familiari o dipendenti dell'azienda.

Articolo 29 – Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2. La comunicazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo 114/98

3. Il subentrante una volta effettuata la comunicazione potrà esercitare l'attività purchè in possesso della copia della comunicazione recante il timbro in originale del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente.

4. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti professionali e morali al momento della comunicazione.

5. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con il pagamento dei tributi al Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.

6. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purchè possieda i requisiti morali. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa.

7. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.

8. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

9. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare domanda di reintestazione prima di procedere ad un successivo affitto-azienda. Le altre disposizioni in materia di subingresso in autorizzazione di tipo A) e di tipo B) sono quelle previste dai criteri regionali (Titolo IV, Capo IV, Sezione I, II, III.) che qui si richiamano integralmente.

PRODUTTORI AGRICOLI – SUBINGRESSO

10. In caso di acquisizione dell'azienda agricola, secondo le modalità per esse previste, il subentrante ha diritto altresì al posteggio del suo dante causa previa apposita comunicazione.

Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

ASSEGNAZIONI GIORNALIERE AI COMMERCianti

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo (nei mercati giornalieri, settimanali, mensili, gruppi di posteggi e posteggi singoli) che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonché i posti non ancora assegnati, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. La spunta si effettua nel rispetto delle destinazioni di settore e di merceologia di posteggio.

4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, negli orari indicati all'art. 24.

5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo III, Capo II, dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**

6. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta e tenuto conto del settore merceologico o della specifica destinazione merceologica del posteggio.

7. La graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, su una sola autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di posteggi previsti dall'articolo 11 del presente regolamento. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatto salvo comunque il dispositivo di cui al precedente articolo 27, comma 1.

14. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio. Il concetto di presenza fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri di essere fornito delle attrezzature per la vendita e di volere esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal vigile, di occupare lo spazio pubblico.

16. Lo spuntista ha diritto alla presenza qualora in caso di maltempo è presente alla chiamata ed appone la firma sul registro.

ASSEGNAZIONI GIORNALIERE AI PRODUTTORI AGRICOLI

17. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati si effettua assegnando gli spazi ancora disponibili sulla base di apposita graduatoria predisposta dall'ufficio competente secondo le indicazioni previste dal Titolo III, Capo II, dei criteri regionali.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN SPUNTA NELLE FIERE O MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILI

18. Nei mercati e nelle fiere a cadenza ultramensile la graduatoria di spunta potrà essere effettuata a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.28 comma 6 del d.lgs. 114/98, nel rispetto e ordine dei criteri appresso indicati .Nelle Fiere Carolingia , Autunno e Primavera la "spunta" viene effettuata tra i primi trenta operatori della graduatoria .

- **I soggetti che , presentata regolare domanda di partecipazione, , non hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio per indisponibilità**
- **Maggior numero di presenze sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione**
- **Maggiore anzianità dell'attività di commercio come risultante dal registro delle imprese**
- **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita**

19.Nelle aree di cui al punto precedente la presenza in spunta è quella definita dall'art.27 comma 1 del d.lgs. 114/98 ,secondo la quale " per presenze effettive in una fiera è da intendersi il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera "

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o spostamento del mercato anche per un periodo superiore a 30 giorni, verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32– Assenze dell'operatore titolare di posteggio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate, decadono dalla concessione del posteggio.

2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

3. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

4. La comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo , il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

6. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita

del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.Lgs: 114/98, non vengono computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

8. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno computando tutti i giorni lavorativi ed escludendo le domeniche. Le ferie se non comunicate per iscritto si considerano effettuate d'ufficio.

9. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati (sospensione attività).

Articolo 33- Modalità di registrazione delle assenze

1. Presso il Comune vengono tenuti appositi registri o procedure informatiche atte a registrare le assenze giustificate ed ingiustificate degli operatori nei giorni di mercato.

2. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 44 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato a decorrere dell'orario stabilito per l'inizio delle vendite di cui al precedente articolo 24, comma 1.

3. L'ufficio comunale preposto provvede al costante aggiornamento del registro di cui al punto 2 del presente articolo.

Articolo 34- Sostituzione del Titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori, dipendenti, durante l'attività di vendita gli stessi devono essere muniti del titolo originario dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o dipendente. Tale dichiarazione deve essere presentata in originale all'ufficio commercio del Comune. La veridicità di tali dichiarazioni sarà controllata dal Comune.

2. E' altresì consentito all'operatore farsi sostituire a titolo temporaneo da altri soggetti che devono attenersi al rispetto delle prescritte disposizioni. I sostituti devono inoltre essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione accompagnata dalla copia del documento del delegante.

3. La sostituzione temporanea può avvenire nei casi eccezionali di lutto familiare, gravi motivi familiari per non più di tre volte nell'arco dell'anno solare e complessivamente non può superare i 15 giorni. Non sono consentiti altri motivi di sostituzione temporanea.

4. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, spunta, attività itinerante, partecipazione alle fiere).

5. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti.

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a diciassette mercati per ciascun anno solare, l'Ufficio commercio su aree pubbliche provvederà a

comunicare la decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), e della relativa concessione.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita di cui all'articolo 29. comma 3 e 4 del d.lgs. 114/98 sono adottate con le modalità previste dai criteri regionali e previo invito all'interessato a presentare le proprie contro deduzioni entro 30 giorni .

3. La comunicazione di revoca o sospensione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare. Alla scadenza decennale si rinnova tacitamente.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell' autorizzazione.

MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Il venditore è tenuto al pagamento dei tributi e/o tariffe dovuti al Comune o altri gestori concessionari, il mancato pagamento comporta l'applicazione della articolo 46 del presente regolamento .

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.

7. Ai fini della tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli ,è obbligatorio per tutti i commercianti esporre il cartellino contenente almeno le seguenti indicazioni :

prodotto/varietà, origine, categoria, prezzo al chilogrammo

8. Gli operatori che vendono merce usata hanno l'obbligo di esporre in modo chiaro e visibile il cartello in cui si specifica che trattasi di merce usata.

Articolo 38 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, di oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento assegnato al posteggio. Saranno tollerati casi in difformità solo per le strutture esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di sostituzione dovranno adeguarsi alle presenti norme. In ogni caso ciascun operatore deve consentire, negli orari stabiliti dal presente regolamento, l'entrata e l'uscita degli automezzi dalle corsie di scorrimento senza recare turbativa; la violazione di detta prescrizione è sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 2 o 3 del d.lgs. 114 /98 .

2. Le attrezzature o le tende di protezione dei banchi non decorose , sporche , strappate dovranno essere sostituite previa opportuna segnalazione all'interessato, il quale in questa

occasione dovrà adeguarle alle esigenze di riqualificazione delle aree mercatali secondo le indicazioni del Comune. La mancata sostituzione costituisce violazione dell'art. 29 comma 2 del d. lgs. 114/98.

3. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Non dovrà comunque essere arrecato disturbo alle attività limitrofe, nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

5. Gli operatori che utilizzano la corrente elettrica sulle aree mercatali attrezzate con impianti elettrici di proprietà comunale devono sottoscrivere il relativo foglio condizioni ed attenersi alle disposizioni di pagamento ed utilizzo previsti dagli atti del Comune.

Articolo 39– Collocamento delle derrate

1. Le merci poste in vendita non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati ad una altezza non inferiore a mt. 0,50.

2. Le derrate alimentari devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria. Non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati secondo la normativa igienico- sanitaria e comunque l'altezza dei banchi non può essere inferiore a mt. 0,50.

3. Per motivi di ordine del mercato l'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt.1,50 dal suolo.

Articolo 40 - Divieti

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti dalla destinazione del posteggio o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute e delle direttive regionali in materia di igiene degli alimenti. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

6. È vietato utilizzare il posteggio esclusivamente come area di parcheggio del proprio mezzo, oppure come area magazzino a supporto di un altro posteggio.

7. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

8. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

9. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cottura, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

10. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere, è altresì vietato utilizzare l'impianto elettrico del mercato per allacciare stufe elettriche od altri strumenti per utilizzazioni improprie.

11. Sulle aree mercatali dotate di impianti elettrici comunali è vietato l'utilizzo di qualunque generatore di corrente (motori a scoppio).

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici e con le modalità previste dalla normativa igienico- sanitaria .

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato lasciare il proprio posteggio o lo spazio ad esso adiacente ingombro di rifiuti. La prima segnalazione del posteggio sporco consente all'ufficio di inviare al concessionario la lettera di richiamo, dalla successiva segnalazione l'avvio procedimento di sospensione dell'attività in applicazione dell'art. 29 comma 3 del d. lgs. 114/98.
3. I danni causati alle attrezzature degli impianti elettrici Comunali per imperizia, negligenza, imprudenza sono a carico dell'operatore o degli operatori che utilizzano detta attrezzatura, i costi per la rimessa in pristino verranno richiesti direttamente al o ai responsabili. In mancanza di precisa identificazione i costi potranno essere ripartiti tra tutti i concessionari .
4. I servizi igienici ad esclusivo uso degli operatori commerciali fanno parte delle attrezzature e come tali non vanno danneggiati, manomessi o insudiciati. Le spese di manutenzione e pulizia vanno equamente suddivise tra tutti gli operatori del mercato
5. L'Amministrazione può disporre ,con le procedure del caso, che la gestione dei servizi strumentali all'attività di commercio su area pubblica , quali pulizia , gestione impianti, parcheggi, vigilanza ecc... venga affidata a consorzi o cooperative fra operatori del commercio su aree pubbliche .
- 6 L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati

ORGANI DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 43– Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, ovvero personale appositamente incaricato e gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale di Polizia Municipale :
 - ***sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento qualora esigenze di tutela della viabilità o di ordine pubblico lo richiedano;***
 - ***gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;***
 - ***rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio,***
 - ***controllare l'esatta corrispondenza tra titolari di posteggio ed effettivi occupanti***
 - ***fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale compreso il presente regolamento (pubblicità dei prezzi, uso e/o metratura pulizia dei posteggi, norme sanitarie ,orari ecc...)***

Articolo 44- Rappresentanti degli operatori.

1. I rappresentanti degli operatori, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
2. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - ***uno stesso operatore non può essere eletto in più aree di mercato comunali;***
 - ***la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;***

- **in caso di decadenza di un rappresentante gli operatori nomineranno un sostituto per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.**

Articolo 45 - Sanzioni.

- 1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, ovvero in un posteggio diverso da quello assegnato oppure esercita sul suolo pubblico senza la prescritta concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
- 2.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 , comma 15 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
- 3.** Nei casi ritenuti di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4.** La sospensione dell'attività ha effetto sull'area mercatale ove è stata commessa la violazione per tutto il periodo di sospensione.
- 5.** Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni del secondo comma e seguenti del sopra citato articolo 29.
- 6.** Parimenti le violazioni di cui all'articolo 40 o alle altre norme del presente regolamento verranno sanzionate con l'applicazione dell'art.29 D.Lgs. 114/98, comma 2 e seguenti .

Articolo 46 –Tasse e tributi comunali

- 1.** Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della tariffa smaltimento rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
 - 2.** Il mancato pagamento, in tutto o in parte, della TOSAP , della tariffa smaltimento rifiuti o delle quote di recupero spese per l'utilizzo di luce, acqua o altri servizi, comporta la sospensione dell'attività di vendita sull'area mercatale per un numero non superiore a venti giorni , previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni .
 - 3.** Non sarà accettata la comunicazione di subingresso e la conseguente occupazione di posteggio del subentrante qualora il dante causa non dimostri di essere in regola con il pagamento dei tributi .
- Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione TOSAP e TIA avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune. Le Modalità di riscossione dei costi di utilizzo degli impianti e servizi comunali viene stabilita dal Comune .

Articolo 47– Norme finali

- 1.** Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
- 2.** Per tutte le altre indicazioni di carattere gestionale non contemplate nel presente regolamento riferite a fiere e mercati già esistenti, si richiamano gli atti istitutivi che li contengono in quanto non in contrasto con la normativa presente .
- 3.** Sulla base delle norme e indicazioni contenute nel presente regolamento la Giunta Comunale provvederà ad istituire le nuove aree per il commercio su area pubblica .

